

**UNIONE NOVARESE 2000**  
**Comuni di Briona, Caltignaga, Fara Novarese**



# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 21.09.2009**

## **Art. 1 - Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio**

1. È istituita la Commissione locale per il paesaggio dell'Unione Novarese 2000 ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 4 dicembre 2008 n. 32 e s. m. i.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei Comuni di Briona, Caltignaga e Fara Novarese.
3. A seguito di specifiche eventuali e successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lvo 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni.

## **Art. 2 - Composizione**

1. La Commissione Locale per il Paesaggio, è composta da cinque componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
2. I predetti componenti devono aver maturato una esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma 1 del presente articolo.
3. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, ecc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

## **Art. 3 - Nomina, durata e compensi**

1. La Commissione è nominata dalla Giunta dell'Unione Novarese 2000, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate, sentite le Giunte dei Comuni aderenti all'Unione stessa. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 2.
2. La durata in carico della Commissione corrisponde a quella della Giunta dell'Unione Novarese 2000, non può superare i cinque anni e il mandato dei membri è rinnovabile una sola volta.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre novanta giorni dalla scadenza.
4. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita. Sarà corrisposto eventuale rimborso spese per l'effettiva partecipazione ad ogni riunione della Commissione.

## **Art. 4 - Casi di incompatibilità**

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e con quella di membro di eventuali Commissioni Urbanistiche Consiliari.
2. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell'Amministrazione interessata, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad intereventi riguardanti interessi propri; dell'osservanza di tale prescrizione dovrà essere fatta menzione nel verbale redatto ai sensi del successivo art. 7.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

## **Art. 5 – Casi di decadenza dei commissari**

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, ancorchè insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
2. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente della Commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con Deliberazione della Giunta dell'Unione Novarese 2000.
4. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

## **Art. 6 – Attribuzioni**

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
  - a) esprime parere in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D.Lvo n. 42/2004 e s. m. ed i., di competenza del Comune;
  - b) esprime il parere vincolante di cui all'art. 49, comma quindicesimo della L.R. 56/77 e s.m.i..
2. La Commissione può inoltre:
  - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
  - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
  - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
  - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
4. La Commissione esprime parere consultivo di supporto alle Amministrazioni Comunali ogni qualvolta sia reputato opportuno a tutela delle prerogative di legge ed istituzionali.

## **Art. 7 – Organi e procedure**

1. La Commissione elegge nella prima seduta il Presidente a maggioranza dei commissari presenti. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Commissario più anziano di età.
2. La Commissione si riunisce in base alle necessità rappresentate dal Responsabile dell'Area Urbanistica – Edilizia dell'Unione Novarese 2000, garantendo comunque il rispetto dei tempi dettati dalle norme procedurali di settore.
3. La seduta è convocata dal suddetto Responsabile dell'Area Urbanistica - Edilizia: la convocazione avviene tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica. La struttura tecnica dell'Unione Novarese 2000 mette a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
5. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Responsabile dell'Area Urbanistica – Edilizia dell'Unione Novarese 2000 o da altro dipendente dell'Area da esso delegato. Il Segretario della Commissione non ha diritto di voto.

6. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, di cui uno deve essere il Presidente o il sostituto del Presidente di cui al comma 1.
7. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo dell'Unione Novarese 2000.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero ed i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal presidente della Commissione, dai membri componenti.

### **Art. 8 - Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione**

1. L'Unione Novarese 2000, attraverso il personale appartenente all'Area Urbanistica - Edilizia, istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispose la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/04, dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. A tal fine l'Unione Novarese 2000 individua un apposito Responsabile del Procedimento in modo da garantire differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
3. Il provvedimento autorizzatorio finale di competenza comunale è rilasciato dal responsabile dell'Area Urbanistica - Edilizia.

### **Art. 9 – Termini per l'espressione del parere**

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nel rispetto di quanto stabilito nel precedente art. 7.
2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s. m. ed i. la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

### **Art. 10 – Norma transitoria e di rinvio**

A seguito dell'abrogazione delle Commissioni decentrate ex art. 91 bis della L.R. n. 56/77 e s. m. ed i. disposta con L.R. n. 32 del 1 dicembre 2008 e s. m. ed i., sono riunite in capo alla sola Commissione Locale per il Paesaggio, tutte le competenze relative sia alle aree in vincolo ambientale L. 1497/1939 e L. 431/1985, sia agli interventi su aree ed immobili definiti dal P.R.G.C. di interesse storico-artistico.

Nelle more dell'entrata in vigore dell'art. 146 del D.Lvo n. 42/2004 e s. m. i. trova applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 159 del medesimo D.Lvo n. 42/2004 e s. m. i..

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 21.09.2009 divenuta esecutiva in data 21.09.2009 ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. 267/2000.

---

---

Il presente Regolamento è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi dal 02.10.2009 al 31.10.2009.

Fara Novarese lì, 31.10.2009

F.to Il Segretario Comunale  
dott.ssa Rosa Anna Manco

---

---